

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -
Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere -
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Interesse qualificato all'impugnazione anticipata - Sussistenza in concreto - Necessità.

Ad. 26/3/2025 CC

R.G.N. 14072/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14072/2023 R.G.

proposto da

NICOLA rappresentato e difeso dall'avv. Simona Di Fonso
(con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
COMUNE DI MONTEFIASCONE

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18442 del 13/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025
dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;

RILEVATO CHE:

– Nicola avuta conoscenza della cartella di pagamento n. 097
2012 0296329875 (recante crediti per sanzioni amministrative per
violazioni del C.d.S. e asseritamente notificata il 26/10/2012) tramite



acquisizione di estratto di ruolo in data 24/9/2019, agiva nei confronti dell'agente della riscossione e dell'ente impositore per far accertare l'intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla notificazione della cartella stessa;

– instaurato il contraddittorio con Agenzia delle Entrate - Riscossione e col Comune di Montefiascone, il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 1356/2021, rigettava la domanda in ragione dell'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo;

– adito da il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18442 del 13/12/2022, rigettava l'impugnazione e confermava la decisione di primo grado, sulla base dei principi affermati da Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283, Rv. 665660-01 e Rv. 665660-02;

– avverso tale decisione Nicola proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

– Agenzia delle Entrate - Riscossione e il Comune di Montefiascone non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;

– all'esito della camera di consiglio del 26/3/2025, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-*bis*.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE:

– col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cpc e art. 12, comma 4-*bis*, dpr n. 602/73», in quanto «il ricorrente è in grado di dimostrare di trovarsi in una di quelle 3 fattispecie [che, in base alla citata disposizione, individuano un interesse qualificato alla contestazione delle risultanze dell'estratto di ruolo], essendo soggetto percettore di pensione da parte dell'INPS»;

– la censura è infondata;



– in relazione alle azioni volte a contestare le risultanze dell’estratto di ruolo e, segnatamente, le cartelle di pagamento asseritamente non notificate e i crediti da queste recati, la sentenza di Cass. Sez. U., 6/09/2022, n. 26283 – con riguardo alla possibilità di impugnare direttamente atti di riscossione di cui si assume la mancanza di una rituale notificazione e la scoperta tramite acquisizione dell’estratto – rileva che l’art. 3-*bis* del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, novellando l’art. 12, d.P.R. n. 602 del 1973 con l’inserimento del comma 4-*bis*, non ha stabilito soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-*bis* del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;

– come statuito dalle Sezioni Unite, la citata norma riguarda anche le entrate extratributarie e con essa «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire [...] Questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti ..., e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai



processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione [...] È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato ... L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità ...»;

– nella specie, il ricorrente afferma di essere titolare di un interesse qualificato che lo abilita alla contestazione del credito risultante dalla cartella in ragione del pregiudizio che potrebbe derivargli «essendo soggetto percettore di pensione da parte dell'INPS»;

– a convinto avviso del Collegio, la mera titolarità di una pensione INPS non integra di per sé la condizione dell'azione richiesta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché la citata disposizione richiede che «il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio» e, cioè, un interesse ad agire qualificato che – in base a regole generali – dev'essere dotato del requisito dell'attualità;

– infatti, «L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche» (in proposito, tra le altre, Cass. Sez. 2, 8/05/2024, n. 12532, Rv. 671493-01);

– l'odierno ricorrente nemmeno prospetta un pregiudizio attuale alla percezione degli emolumenti dovuti da INPS consistente, ad esempio, in una sospensione dell'erogazione o anche solo nella minaccia di sospensione,



sicch  difetta *in toto* persino l'allegazione (non soltanto la dimostrazione) di un interesse attuale alla proposizione dell'azione *de qua*;

– il precedente richiamato (Cass. Sez. T, Ordinanza n. 33838 del 16/11/2022) non giova alla tesi del ricorrente: infatti, il principio espresso (se esaminato nella sua interezza e non artatamente "ritagliato" come nel ricorso) conferma che questa Corte ha preteso un interesse attuale, non integrato dalla mera percezione di emolumenti pensionistici, ma concretamente derivante dalla gi  avvenuta sospensione, una prima volta, della loro erogazione: «il ricorrente ... ha dimostrato di avere interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, in ragione del fatto che   titolare di un trattamento pensionistico Inps il cui pagamento, a causa del ruolo in oggetto,   suscettibile di essere sospeso (ed in effetti   gi  stato sospeso una prima volta), in vista della verifica di cui all'art. 48-*bis*, d.P.R. n. 602/1973»;

– col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente deduce «violazione dell'art. 100 cpc, e dell'art. 12, comma 4 *bis*, dpr n. 602/73, e dell'art. 615, comma 1 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc. prescrizione dei crediti fatti valere con gli atti impugnati in 1  grado», perch  la disposizione del d.P.R. n. 602 del 1973 riguarda soltanto l'azione diretta avverso gli estratti di ruolo e la tutela rispetto agli atti impositivi invalidamente notificati o non notificati, non gi  l'azione, di mero accertamento, con cui il destinatario di una cartella ritualmente notificata e non impugnata eccepisca l'intervenuta estinzione del diritto ivi consacrato in virt  di fatti successivamente verificatisi, come la prescrizione;

– la censura   infondata, pur trascurando l'ambiguit  del motivo (che dovrebbe condurre ad inammissibilit , dato che una censura non pu  essere meramente astratta e, cio , prescindere dalla concreta situazione prospettata nei gradi di merito), il quale si fonda sul presupposto che la cartella sia stata correttamente notificata (e, quindi, che non si rientri nell'ambito ap-



plicativo dell'art. 12, comma 4-*bis*, d.P.R. n. 602 del 1973, il quale si riferisce alla «cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata»), mentre nel ricorso iniziale dello stesso si legge che «Con riferimento alla cartella di pagamento indicata in premessa, si eccepisce l'inesistenza e/o nullità della notifica, al ricorrente, del predetto atto (cartella di pagamento). Difetta, quindi, la riscossione esattoriale, e della notifica di un atto essenziale (cartella esattoriale) e di un atto di messa in mora ex art. 2943 c.c.»;

– infatti, «costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore)» (Cass. Sez. 3, 12/09/2024, n. 24552, Rv. 672260-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 6/12/2024, n. 31430); «la deduzione dello stato d'incertezza diviene elemento conformativo della domanda quale offerta al contraddittorio della controparte; l'istante, cioè, non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo; e questa conformativa della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito; in difetto, residuerà un'azione di accertamento "pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale come tale non rico-



noscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale» (Cass. Sez. 3, 7/03/2022, n. 7353);

– non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la *indefensio* degli intimati;

– va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13;

p. q. m.

la Corte

rigetta il ricorso;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 26 marzo 2025.

Il Presidente

(*Franco De Stefano*)

